

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3431

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze
per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli

Seduta del 19 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli ha subito una profonda trasformazione a seguito dell'emanazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura.

Con tale legge, infatti, lo Stato ha delegato all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) la vigilanza sulle corse di cavalli ed ha attribuito alla medesima l'esercizio esclusivo delle scommesse sulle corse, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, con facoltà di poterlo delegare ad enti, società ed allibratori operanti per conto e nell'interesse di essa.

In tal modo l'attività del giuoco, che era attribuita ai privati (società di corse e gestori di scommesse), è stata sottratta ad essi e riservata ad un ente di diritto pubblico, il quale la esercita per finalità di pubblico interesse.

A questo fondamentale mutamento nell'esercizio dell'attività considerata non ha fatto seguito la modifica della relativa disciplina giuridica, le cui fonti normative, attualmente, sono le seguenti:

L'articolo 88 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931,

n. 773) che, dopo aver precisato per quali gare il Questore può rilasciare la licenza ad accettare scommesse, enuncia nel secondo comma: « Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società ed abbiano, oltre alla licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione dalla società stessa »;

l'articolo 2 della legge 23 marzo 1940, n. 217, concernente la riforma della tassa di concessione sulle licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse, che dispone: « Gli allibratori ed i gestori delle così dette sale di corse, per poter essere ammessi, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ed a norma dell'articolo precedente, ad esercitare le scommesse sulle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare, debbono ottenere speciale preventiva autorizzazione personale di polizia ».

Il successivo articolo 3 — nel primo comma — sancisce: « Gli allibratori ed i gestori delle cosiddette sale di corse, autorizzati dalle società per l'esercizio delle scommesse ed abilitati a tale esercizio con l'autorizzazione personale di polizia, di cui all'articolo precedente, debbono munirsi, altresì, di tante licenze di polizia, quante sono le società per le quali accettano le scommesse ».

D'altro canto, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, recante provvedimenti per l'ippicoltura, stabilisce: « La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine. L'esercizio predetto può essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, società ed allibratori, purché iscritti in un elenco che sarà tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima ed operanti per conto e nell'interesse di essa ».

Inoltre, il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 — che espressamente richiama l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché la legge 27 marzo 1940, n. 217 — nel determinare la nuova misura della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività in parola, non fa, in sostanza, che confermare il disposto della cennata legge n. 217, che fa obbligo ai gestori di sale corse di munirsi di una licenza di pubblica sicurezza per ogni campo di corse per il quale accettano scommesse (nn. 2 e 3, paragrafo 91).

La modificazione delle precitate disposizioni legislative si rende necessaria in primo luogo per eliminare le difformità tra la legge del 1940, n. 217, e la legge del 1942, n. 315, in quanto la prima riflette una situazione caratterizzata da rapporti privatistici che la seconda ha trasformato radicalmente, riservando l'esercizio delle scommesse ad un ente pubblico (U.N.I.R.E.) operante nell'interesse dello Stato.

Devesi inoltre considerare che la pluralità delle licenze di cui alla legge 217, e la conseguente plurima tassazione, aggravano notevolmente gli oneri degli operatori delegati dall'U.N.I.R.E., inducendoli a restringere la loro attività. Da ciò deriva una diminuzione dello stesso gettito fiscale (anche per altri cespiti tributari relativi alle scommesse) e delle entrate dell'U.N.I.R.E., con danno all'incremento del patrimonio ippico, per le minori risorse finanziarie ad esso destinabili: a par-

te l'inconveniente di ordine sociale di favorire la pratica del giuoco clandestino.

La modificazione delle predette disposizioni, ai fini dell'instaurazione della nuova disciplina in materia, forma oggetto dell'unito disegno di legge che consta di tre articoli.

Nel primo di essi è stabilito che le persone e gli enti che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dall'U.N.I.R.E. ad esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi soltanto della licenza prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sulla medesima licenza, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, dovranno essere annotati gli ippodromi per i quali l'U.N.I.R.E. ha delegato l'esercizio delle scommesse.

Con l'articolo 2 sono stati apportati i conseguenti aggiornamenti al regime fiscale delle licenze, previsto dal n. 91 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

La voce è stata, pertanto, articolata nelle seguenti quattro sottovoci concernenti:

1) *la licenza per ogni ente o società delegata all'esercizio delle scommesse.*

Per quanto riguarda le corse di cavalli, la tassa non è più fissata in misura unica, in quanto ragioni di perequazione hanno consigliato di stabilire tasse differenti in rapporto all'importanza del campo di corse, desunta dalle giornate di corse che si effettuano su un determinato campo.

La sottovoce prevede, pertanto, tre aliquote di tasse, a seconda che si tratti di campi la cui attività si compendia in più di 60 giornate di corse all'anno, oppure in non meno di 11 e non più di 60 corse, o non più di 10 corse in un anno, secondo il calendario ufficiale delle manifestazioni, approvato dall'U.N.I.R.E.

Le licenze per accettare le scommesse in occasione delle corse di levrieri, nelle regate, giuochi di palla, non vengono assoggettate a minor tassa, in considerazione della già esigua incidenza dell'onere tributario;

2) *la licenza per allibratore.*

Gli allibratori delegati ad esercitare le scommesse sono ora obbligati a munirsi di una sola licenza di pubblica sicurezza per il

campo in cui essi accettano scommesse. Anche per tali licenze è parso opportuno discriminare l'onere tributario in relazione all'entrata dell'attività svolta, ugualmente desunta dal numero di giornate di corse effettuate per ciascun ippodromo.

Il che rende ragione del perché la nuova tassazione prevede tre differenti misure di tassa, a seconda che l'allibratore operi in ippodromi con più di 60 giornate di corse, in quelli con non meno di 11 e non più di 60 giornate, o in ippodromi con un numero di giornate di corse inferiore ad 11.

Nessuna discriminazione è stata, invece, introdotta per le licenze afferenti le corse dei levrieri e le altre gare (lettere *b*) e *c*), trattandosi di manifestazioni di più modeste proporzioni;

3) *la licenza per accettare scommesse nelle sale corse.*

Il precedente regime di tassazione discriminava per i gestori di sale corse (come del resto anche per gli allibratori) la tassa, a seconda che l'accettazione di scommesse fosse fatta per le corse effettuate in campi siti in comuni con oltre o meno di 200.000 abitanti.

Poiché tale criterio di commisurazione, introdotto con il testo unico 1° marzo 1961, n. 121, si è dimostrato non idoneo ad una giusta perequazione del tributo — in quanto la popolazione del comune in cui sorge il campo non è sempre fattore determinante dell'importanza del campo stesso — col presente disegno di legge l'onere per la tassa di concessione governativa è stato graduato, per le corse dei cavalli, al volume delle scommesse accettate da ciascuna sala nel corso dell'anno. Trattasi di un dato certo di facile rilevazione, stante che le scommesse sono assoggettate, com'è noto, a diritti erariali ed I.G.E. (n. 8 della tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109), al cui accertamento

provvede la Società italiana autori ed editori, per mandato conferitole dallo Stato.

La tassa è stata, pertanto, fissata da un minimo di lire 100.000 per incassi fino a lire 100.000.000, ad un massimo di lire 800.000 per incassi oltre lire 700.000.000 all'anno.

Nelle « note » sono state dettate norme inerenti alla valutazione dell'ammontare degli incassi da prendere a base per la liquidazione della tassa per il primo periodo di attività della sala e per l'anno immediatamente successivo al primo periodo.

Per le sale corse che accettano scommesse nelle corse dei levrieri, nelle regate, nei giochi di palla e pallone, l'onere tributario è stabilito in misura fissa per i motivi prima accennati;

4) *licenze per gestione di agenzie delegate per l'accettazione ed il riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli.*

Una particolare tassazione è stabilita *ex novo* per le agenzie suindicate, le quali non sono assimilabili alle comuni « sale corse » per le speciali caratteristiche di esse. Trattasi, invero, di agenzie che operano per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente delegante (U.N.I.R.E.) e che vengono retribuite a percentuale sull'incasso lordo in base ad apposita convenzione.

La tassa, pur essendo commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno e, cioè, allo stesso parametro scelto per le sale corse, è opportunamente ridotta rispetto a quella prevista per queste ultime, per le esposte considerazioni.

Con l'articolo 3 sono esplicitamente abrogati, come conseguenza dell'instaurazione della nuova disciplina, l'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 217, e le altre disposizioni della stessa legge che sono incompatibili con quelle del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dall'U.N.I.R.E. all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sulle licenze, che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'U.N.I.R.E. ha delegato l'esercizio delle scommesse.

ART. 2.

Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
<p>Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:</p>			<p>La licenza è richiesta per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrono singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.</p>
<p>1) per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio:</p> <p>a) nelle corse di cavalli, giusta delega della Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:</p> <p>- in campi di corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno</p> <p>- in campi di corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno</p> <p>- in campi di corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno</p> <p>b) nelle corse dei levrieri</p> <p>c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare</p>	<p>L. 300.000</p> <p>» 200.000</p> <p>» 100.000</p> <p>» 100.000</p> <p>» 60.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>La tassa è liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).</p>
<p>2) per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse:</p> <p>a) nelle corse di cavalli:</p> <p>- in ippodromi, ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno</p> <p>- in ippodromi, ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno a non meno di 11</p> <p>- in ippodromi, ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno</p> <p>b) nelle corse dei levrieri</p> <p>c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare</p>	<p>» 200.000</p> <p>» 150.000</p> <p>» 100.000</p> <p>» 70.000</p> <p>» 50.000</p>	<p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1.</p>

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
3) per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse:			
a) sulle corse di cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 100 milioni	L. 100.000	Ordinario	<p>La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio.</p> <p>Per le nuove sale di corse, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la tassa va liquidata in base all'ammontare presuntivo degli incassi conseguiti nel primo periodo di attività, giusta dichiarazione da rilasciarsi dall'U.N.I.R.E. Per l'anno intero successivo al primo periodo di attività, la tassa è analogamente commisurata all'ammontare degli incassi che, secondo valutazione della predetta U.N.I.R.E., la sala conseguirà in detto anno.</p> <p>Per gli anni successivi la tassa è commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno precedente, desunti dagli atti di accertamento espletati ai fini della liquidazione dei diritti erariali e tributi accessori.</p>
» » 150 »	» 150.000	»	
» » 200 »	» 200.000	»	
» » 250 »	» 250.000	»	
» » 300 »	» 300.000	»	
» » 400 »	» 400.000	»	
» » 500 »	» 500.000	»	
» » 600 »	» 600.000	»	
» » 700 »	» 700.000	»	
oltre 700 »	» 800.000	»	
b) sulle corse dei levrieri	» 70.000	»	
c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare	» 50.000	»	
4) per ogni gestore di agenzia delegata dall'U.N.I.R.E. per l'accettazione ed il riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 50 milioni	» 20.000	»	<p>La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio.</p> <p>Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 3.</p>
» » 100 »	» 50.000	»	
» » 200 »	» 80.000	»	
» » 250 »	» 120.000	»	
» » 300 »	» 150.000	»	
oltre 300 »	» 200.000	»	

ART. 3.

Sono abrogati l'articolo 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.